

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 09.07.2009

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche in qualità di Capogruppo (di seguito "ISP" ovvero "Banca cedente")

- BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.
- BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A.
- CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
- CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.

(di seguito anche "Banche cessionarie")

e

- le OO.SS.LL.

premesso che

- al fine di rafforzare il presidio delle relazioni commerciali da parte del marchio/Banca del Gruppo di riferimento nell'ambito del territorio assegnato, sono state avviate le attività inerenti alla progressiva realizzazione della struttura organizzativa della Banca dei Territori e, in tale contesto, si era già proceduto ad attribuire alle Banche di riferimento il coordinamento commerciale delle filiali di ISP presenti nei territori di rispettiva competenza;
- i competenti organi societari di ISP e delle Banche cessionarie hanno per tempo avviato l'iter di approvazione per le varie operazioni societarie, riepilogate nella lettera del 28.5.2009 di avvio della relativa procedura sindacale - che qui si dà per integralmente trascritta - con la quale si è provveduto a dare alle competenti OO.SS. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede, si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo, che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti sia presso ISP sia presso le Banche cessionarie, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, volta anche ad agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- su richiesta delle medesime OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dalle diverse operazioni societarie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dei conferimenti di rami d'azienda - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale proveniente dalla Banca cedente prosegue senza soluzione di continuità con le rispettive Banche cessionarie, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo;
3. l'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale della relativa Banca cessionaria avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità continueranno a trovare applicazione nei confronti del personale conferito le disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto a livello di Gruppo in data 29 gennaio 2009;

4. in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
5. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale ceduto continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;

Il personale non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa alla data dei conferimenti di rami d'azienda:

- se ceduto a Banca dell'Adriatico, a Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, ovvero a Cassa di Risparmio di Venezia, a decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento verrà iscritto alla Cassa di assistenza Sanpaolo Imi, secondo la normativa statutaria riferita alla cessionaria, con facoltà di recedere entro e non oltre il termine massimo di quattro mesi dalla data del conferimento stesso;
  - se ceduto a Banca di Trento e Bolzano, potrà essere destinatario delle prestazioni di polizza assicurativa sanitaria in essere presso la stessa, secondo la normativa nel tempo vigente;
6. per quanto concerne il premio di fedeltà, il nuovo datore di lavoro riconoscerà al personale conferito già destinatario dell'accordo 23 febbraio 2005 se proveniente da Banca Intesa ovvero dell'accordo 30 gennaio 2008 se proveniente da Sanpaolo Imi i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.  
Il premio sarà erogato dalla Banca cessionaria alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;
  7. considerato che, sulla base di quanto stabilito a livello di Gruppo con accordo quadro del giorno 8 luglio 2008, sia ISP - con accordo 22 luglio 2008- sia:

- Banca dell'Adriatico - con accordo 29 luglio 2008
- Banca di Trento e Bolzano – con accordo 1 agosto 2008
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – con accordo 30 luglio 2008
- Cassa di Risparmio di Venezia – con accordo 11 settembre 2008

hanno definito le relative procedure di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223 del 1991 con applicazione del D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 (avviate rispettivamente con lettere alle OOSS del 14 e del 17 luglio 2008), determinando aziendalmente specifici quantitativi di riduzione del personale, visto che tra il personale conferito risultano presenti lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed all'art. 8 del citato accordo ISP del 22 luglio 2008, ferme restando le previsioni del Verbale di Incontro 29 ottobre 2008, per effetto del conferimento di cui al presente accordo:

- Banca dell'Adriatico aumenterà di n.4 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 29 luglio 2008
- Banca di Trento e Bolzano aumenterà di n.6 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 1 agosto 2008
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia aumenterà di n.8 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 30 luglio 2008
- Cassa di Risparmio di Venezia aumenterà di n.3 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 11 settembre 2008

già precedentemente definiti nei termini complessivi all'art. 2 dei citati accordi- mentre ISP diminuirà, correlativamente, di n.21 unità il numero della complessiva riduzione di personale stabilito dall'art. 2 del menzionato accordo 22 luglio 2008;

8. ferma restando la facoltà di aderire al nuovo pacchetto di condizioni agevolate - che risulta identico presso la Banca cedente e presso le cessionarie - le Banche cessionarie continueranno ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso ISP;

9. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, le Banche cessionarie subentreranno in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui alla lettera del 28 maggio 2009;

10. il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle Banche cessionarie il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;

11. al personale ceduto a Cassa di Risparmio di Venezia continuano ad applicarsi, sino alla prevista scadenza, le normative in materia di mobilità di cui all'accordo 20.12.2007 sottoscritto presso ISP e relative lettere a latere;

12. le Parti si danno inoltre atto che, al fine di garantire pari opportunità di crescita professionale all'interno della Banca dei Territori, per eventuali successivi passaggi di personale dalla Banca cedente alle Banche cessionarie sarà adottato lo strumento della cessione individuale di contratto con applicazione delle previsioni di cui al presente verbale. Analogamente si procederà per i passaggi dalle Banche cessionarie alla Banca cedente, anche avendo a riferimento le previsioni contenute negli accordi complessivi di armonizzazione del:

- 13.2.2008 per Banca dell'Adriatico;
- 14.2.2008 per Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia;

- 21.5.2008 per Cassa di Risparmio di Venezia;
- 15.4.2008 per Banca di Trento e Bolzano;

13. le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.